

IL PROCESSO COSTITUZIONALE CAMBIA PELLE: E-COST E L'AVVENTO DEL DIGITALE \*

CELESTE CHIARIELLO \*\*, JACOPO FERRACUTI \*\*\*

**Sommario**

1. Introduzione. – 2. I primi passi verso un processo costituzionale digitalizzato. – 3. Processo costituzionale e misure emergenziali. – 4. Meglio tardi che mai: il lancio di *e-Cost*. – 5. Il nuovo portale *e-Cost*. Accessibilità ed elasticità della relativa disciplina. – 6. *e-Cost*: punto di arrivo o di partenza?

**Abstract**

*The essay focuses on the novelty, introduced starting on 3 December 2021, of the electronic constitutional process. In particular, the essay retraces the first steps taken by the constitutional Court toward a digitalized constitutional process, also focusing on the transitional regulations introduced in the emergency period linked to the spread of COVID-19. Therefore, it analyzes more closely both the new regulation introduced, to highlight its peculiar characteristics, and the characteristics of the e-Cost portal, also in comparison with those of the telematic processes of other justice systems (civil, criminal, administrative, and tax). In the last part, it finally attempts to clarify whether the electronic management system of the constitutional process integrates a starting point, or a point of arrival, in the process of technological innovation of the Court.*

**Suggerimento di citazione**

C. CHIARIELLO, J. FERRACUTI, *Il processo costituzionale cambia pelle: e-Cost e l'avvento del digitale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2024. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione presentata al Convegno finale del Progetto PRIN 2017 *Self and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law* (SE.CO.R.E TECH) tenutosi a Firenze l'8 e 9 febbraio 2024 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. Il contributo è frutto della riflessione comune dei due Autori. A ogni modo, i paragrafi 1, 2 e 3 sono stati redatti dalla dott.ssa Celeste Chiariello, mentre i paragrafi 4, 5 e 6 sono stati redatti dal dott. Jacopo Ferracuti.

\*\* Ricercatrice in diritto costituzionale presso l'Università Telematica Pegaso.

Contatto: [celeste.chiariello@unipegaso.it](mailto:celeste.chiariello@unipegaso.it)

\*\*\* Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Contatto: [jacopo.ferracuti@uniroma3.it](mailto:jacopo.ferracuti@uniroma3.it)

## 1. Introduzione

Nel comunicato stampa della Corte costituzionale del 3 novembre 2021, l'entrata in vigore delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, da applicarsi ai giudizi incardinati a partire da quella data, viene salutata come un «passaggio storico»: il processo costituzionale, infatti, abbandona il tradizionale “modello cartaceo” per passare alla totale digitalizzazione degli atti processuali. Invero, le Norme Integrative intervengono anche su altri aspetti della disciplina del processo costituzionale, ma la Consulta, con il menzionato comunicato stampa, ha volutamente inteso porre una particolare enfasi proprio sulla regolamentazione del processo telematico.

Infatti, questo approdo giunge all'esito di una lunga attesa, che ha certamente subito un'accelerazione sia con le modifiche – ancorché temporanee – che si sono rese necessarie in epoca pandemica, sia con l'avvio del processo di transizione digitale che è stato intrapreso con il PNRR. Lo stesso Presidente Coraggio ha dato atto della conclusione di una riforma già avviata dai suoi predecessori, che ha consentito di fare «un importante passo avanti alla giustizia italiana»<sup>1</sup>.

Con il presente saggio, si intendono pertanto analizzare le caratteristiche del nuovo processo telematico dinanzi alla Corte costituzionale, al fine non soltanto di comprenderne il funzionamento, ma altresì di interrogarsi circa l'eventuale (in)completezza della nuova normativa, anche in considerazione della fonte regolamentare di autonormazione con cui è stata adottata. Tuttavia, preliminarmente, si rivela opportuno ricordare sinteticamente il percorso che ha portato a questa fondamentale novità della giustizia costituzionale.

## 2. I primi passi verso un processo costituzionale digitalizzato

Il ricorso a strumenti telematici anche per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale è un fenomeno non proprio recente, sebbene fino al 2021 sia mancato un intervento da parte dello stesso giudice costituzionale (o del legislatore) che regolamentasse specificamente la materia, come invece avvenuto per i giudizi pendenti dinanzi alle altre autorità giudiziarie.

Al riguardo, giova preliminarmente ricordare che, come sottolineato in dottrina, anche prima dell'introduzione di *e-Cost*, il rinvio dinamico<sup>2</sup> operato dall'art. 22 della legge n. 87/1953<sup>3</sup> alle norme del regolamento per la pro-

<sup>1</sup> Cfr. il comunicato stampa del 3 novembre 2021 dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale.

<sup>2</sup> Questa è l'espressione utilizzata anche dalla Corte per indicare il rinvio a tutte le norme che discendono dalla fonte per effetto delle modifiche che la riguardano. Cfr. C. cost., sentenza 27 giugno 2012, n. 161, in *Giur. cost.*, 2012, III, 2179 ss., par. 3 del *Considerato in diritto*.

<sup>3</sup> Art. 22, l. n. 87/1953: «Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le

cedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dovesse intendersi esteso anche alle norme riguardanti il processo telematico amministrativo, in quanto applicabili<sup>4</sup>. Inoltre, già nelle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 2008 le comunicazioni potevano essere effettuate mediante posta elettronica inviata al recapito del richiedente, nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e teletrasmessi<sup>5</sup>. Il combinato disposto di tali norme ha fatto sì che ben presto si è diffusa la prassi della trasmissione non solo delle comunicazioni, ma anche delle pronunce della Corte, a mezzo pec, in formato *pdf* firmato digitalmente, tramite apposito sistema applicativo, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, tale apertura alle forme del processo telematico non poteva ritenersi soddisfacente. La stessa Consulta, con sentenza 24 luglio 2019, n. 200, «attesa la specialità dei giudizi innanzi a questa Corte», in disaccordo con la dottrina<sup>6</sup>, aveva escluso l'operabilità del rinvio dinamico di cui al menzionato art. 22, l. n. 87/1953 alle norme del codice del processo amministrativo, con riferimento alla modalità della notifica mediante pec per i ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione<sup>7</sup>. In altri termini, è sembrato che la Corte abbia voluto sottolineare la necessità, ai fini della applicabilità delle forme del processo telematico, di una regolamentazione specificamente prevista per i giudizi costituzionali.

Tale pronuncia tuttavia è stata presto smentita dalla stessa Corte che, con ordinanza 20 novembre 2020, n. 243, giustificando la precedente pronuncia “restrittiva” di cui alla citata sentenza n. 200/2019 con il fatto che la vicenda

norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento».

<sup>4</sup> R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, in *Consulta Online*, 2020, II, 272 ss., e D. NOCILLA, *Notificazioni, processo telematico, norme integrative*, in *Osservatorio costituzionale*, 2/2021, 174-175, nonché *Giur. cost.*, VI, 2857 ss. Anche M. TROISI, *Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche*, in *federalismi.it*, 18/2020, 350, ha sostenuto la tesi, e lo stesso dicasi di F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, in *Rivista AIC*, 2/2021, 130.

<sup>5</sup> Art. 5, c. 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 settembre 2008.

<sup>6</sup> Indirizzo opposto – come visto – era stato espresso in dottrina: cfr., in proposito, quanto *supra* evidenziato, alla nota n. 4.

<sup>7</sup> C. cost., sentenza 24 luglio 2019, n. 200, in *Giur. cost.*, 2019, IV, 2286 ss., par. 2 del *Considerato in diritto*. In particolare, la questione interveniva nell'ambito del conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Calabria nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui la Regione aveva eccepito la tardività della costituzione di quest'ultimo, assumendo come *dies a quo* di decorrenza del termine per il correlativo deposito quello coincidente con la data della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata – che aveva anticipato la successiva notifica a mezzo ufficiale giudiziario – del ricorso per conflitto.

fosse incentrata sulla tempestività della costituzione della parte resistente, ha piuttosto sostenuto che, in mancanza di una disciplina dettata appositamente per il giudizio costituzionale, il rinvio contenuto nell'art. 22, c. 1, l. n. 87/1953, alla procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo, ricomprende anche la possibilità per l'Avvocatura generale dello Stato di effettuare le notificazioni a mezzo pec. Alla luce del quadro normativo, pertanto, doveva riconoscersi la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale potesse validamente essere effettuata mediante pec<sup>8</sup>.

Ecco dunque che un intervento normativo mediante l'adozione di Nuove norme integrative appariva non solo auspicabile, ma altresì inevitabile, anche per evitare che la Corte continuasse di fatto a disciplinare aspetti processuali con singole pronunce, con buona pace del principio della certezza del diritto, soprattutto in una materia – quella processuale per l'appunto – in cui è viepiù necessario che le regole siano chiare e inequivocabili.

Inoltre, per quanto specificamente concerne l'operatività del rinvio alle norme del processo amministrativo telematico, va osservato che molti degli istituti ivi introdotti – e nondimeno di quelli del processo civile cui l'art. 39 c.p.a. genericamente rinvia – non rispondono all'essenza del processo costituzionale e pertanto non possono essere *sic et simpliciter* trasferiti a quest'ultimo<sup>9</sup>. Del resto, è pacifico che al Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato – *rectius*, al codice del processo amministrativo – è riconosciuto un ruolo solamente sussidiario, in quanto integra le disposizioni interne della Corte, nonché cedevole rispetto alla regolazione dettata con specifico riferimento ai giudizi di costituzionalità<sup>10</sup>.

Pertanto, fino all'adozione delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 2021 – o comunque fino alle misure adottate per far fronte all'emergenza pandemica, come più approfonditamente si vedrà *infra* – il processo costituzionale è stato caratterizzato dalla

<sup>8</sup> C. cost., ordinanza 20 novembre 2020, n. 243, in *Giur. cost.*, 2020, VI, 2853 ss. La novità del caso, nonché l'affidamento riposto dalla resistente Regione Siciliana su quanto affermato dalla Corte stessa in C. cost., n. 200/2019, hanno tuttavia giustificato il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alle parti il deposito di eventuali memorie illustrative e la discussione del merito del ricorso in una nuova udienza pubblica.

<sup>9</sup> D. NOCILLA, *Notificazioni, processo telematico, norme integrative*, cit., 167 ss. Sebbene con una certa gradualità, dalle prime pronunce della Corte sul tema, appare inevitabile che le diverse tipologie di procedimento costituzionale debbano adattarsi agli strumenti che il processo telematico mette a disposizione degli attori.

<sup>10</sup> C. cost., sentenza 22 maggio 1987, n. 179, in *Giur. cost.*, 1987, I, 1288 ss., par. 2 del *Considerato in diritto*: «il rinvio al regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale opera soltanto se manca una disposizione appositamente dettata per il giudizio costituzionale».

trasmissione “tradizionale” di quasi tutti gli atti<sup>11</sup>, con un notevole aggravio per le parti e per il Servizio Cancelleria della Corte, a fronte dei benefici che il processo telematico stava comportando per i giudizi pendenti dinanzi alle altre giurisdizioni.

Conseguentemente, la Corte ha provveduto a istituire un apposito Gruppo di lavoro – composto da assistenti di studio, personale amministrativo, personale di Cancelleria e personale informatico – per la predisposizione delle specifiche tecniche del c.d. processo costituzionale telematico, tenendo come punto di riferimento la normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale (il c.d. CAD) e degli altri processi già digitalizzati, ma senza al contempo dimenticare le specificità del processo costituzionale: il numero dei procedimenti è inferiore rispetto a quello delle altre giurisdizioni, ma le tipologie di giudizio sono molteplici e i soggetti interessati dai giudizi variano tra organi giurisdizionali, i poteri dello Stato e altri soggetti istituzionali.

Non sono mancati neanche accordi con alcuni soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nel processo costituzionale, al fine di avviare una fase di sperimentazione per l’efficacia delle comunicazioni, notificazioni e adempimenti vari in modalità telematica<sup>12</sup>. In particolare, la Corte si è formalmente impegnata a realizzare gli adempimenti necessari all’attivazione del processo costituzionale telematico, mentre le altre parti contraenti si sono impegnate a utilizzare gli strumenti funzionali alla trasmissione e il deposito degli atti in via telematica.

### **3. Processo costituzionale e misure emergenziali**

La riforma del processo telematico costituzionale passa necessariamente attraverso la pandemia, o meglio, “grazie” alla pandemia ha ricevuto una sensibile accelerazione.

L’emergenza sanitaria infatti ha invaso tutti gli spazi della vita pubblica e privata, chiamando Governo e istituzioni a risolvere i problemi organizzativi della vita quotidiana dei cittadini, non ultimo il tema del bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e quella degli altri diritti costituzionali fondamentali, quale la continuità delle funzioni dello Stato e, nella specie, della tutela costituzionale.

<sup>11</sup> Facevano eccezione le comunicazioni, che potevano già essere trasmesse a mezzo fax o posta elettronica al recapito indicato dal richiedente, ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative del 2008, nonché, dopo la modifica alle Norme integrative medesime del 2020, le opinioni scritte delle formazioni sociali e dei soggetti istituzionali (art. 4-ter).

<sup>12</sup> A titolo esemplificativo, si ricorda la Convenzione di cooperazione e collaborazione istituzionale del maggio 2015, sottoscritta con il Ministero della Giustizia per agevolare l’interscambio di dati e documenti in formato digitale; la Convenzione di cooperazione e collaborazione istituzionale stipulata con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 5 dicembre 2017; la Convenzione stipulata con il Consiglio nazionale forense in data 15 dicembre 2017.

Per quanto specificamente concerne la materia che in questa sede ci occupa, l'esigenza del contenimento degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria nello svolgimento dell'attività giudiziaria della Corte ha portato la Consulta ad adottare, in data 12 marzo 2020, un primo provvedimento, recante *Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19*, con cui ha introdotto una propria regolamentazione della materia, autonoma rispetto a quella dettata dal d.l. n. 18/2020, che per l'appunto riguardava gli effetti delle nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare<sup>13</sup>. Come sottolineato dalla Presidente Cartabia, tale provvedimento – così come quelli a seguire – veniva adottato dalla Corte «nell'esercizio della propria autonomia e tenuto conto della specificità dei procedimenti che si svolgono dinanzi a essa», seppure ci si riservava in quella sede di valutare l'applicabilità ai propri provvedimenti delle disposizioni in materia di giustizia amministrativa, nei limiti della compatibilità con le regole processuali del giudizio costituzionale. A ogni modo, le misure tempestivamente adottate dalla Corte erano valide in via indifferenziata per tutte le tipologie di giudizio<sup>14</sup>.

Più in particolare, in data 9 marzo 2020, la Corte ha deliberato il rinvio a nuovo ruolo di tutte le cause fissate per le udienze pubbliche per lo stesso mese di marzo 2020. Quindi, con il menzionato provvedimento del 12 marzo 2020, ha consentito «temporaneamente» (come ha avuto cura di precisare), il deposito di atti e memorie mediante invio in formato elettronico, a mezzo posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo dedicato della Cancelleria della Corte, in deroga agli articoli 6 e 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale all'epoca vigenti<sup>15</sup>. Erano tut-

<sup>13</sup> Art. 83, d.l. n. 18/2020, rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare».

<sup>14</sup> Cfr. il comunicato del 12 marzo 2020 della Presidente Marta Cartabia, disponibile sul sito istituzionale della Corte costituzionale al seguente link: [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/Decreto\\_presidenziale\\_firmato\\_20200312.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/Decreto_presidenziale_firmato_20200312.pdf).

Più in generale, per una ricostruzione delle misure poste in essere dalla Corte costituzionale ai fini della gestione del processo nel corso dell'emergenza pandemica, si consenta il rinvio alla ricognizione in tal senso operata da J. FERRACUTI, *L'emergenza Covid-19 e l'udienza pubblica 'da remoto'. Profili di costituzionalità*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, Anticipazioni al 3/2021, 15, alla nota n. 40.

<sup>15</sup> Come sottolinea L. MADAU, *La magistratura e la Corte costituzionale di fronte all'emergenza sanitaria*, in B. BRANCATI, A. LO CALZO, R. ROMBOLI (a cura di), *Coronavirus e Costituzione. Una integrazione al Manuale di diritto costituzionale*, Pisa, 2020, 173 ss., proprio quello della trasmissione a mezzo pec degli atti del processo integra il primo esperimento di telematizzazione dei giudizi di competenza del giudice costituzionale, assumendo carattere derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di deposito in forma cartacea di atti e documenti (di cui agli artt. 6 e 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale all'epoca vigenti).

tavia esclusi da tale deroga gli atti di promovimento di nuovi giudizi, i quali avrebbero dovuto essere notificati e depositati secondo le regole ordinarie, probabilmente in ragione della delicatezza degli adempimenti introduttivi del processo costituzionale<sup>16</sup>.

Con successivo decreto del 24 marzo 2020, recante *Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19*, su conforme avviso del Collegio (e come invero già ammesso per i giudizi pendenti dinanzi alle altre giurisdizioni), la Corte costituzionale ha disposto la possibilità per i giudici costituzionali di partecipare alle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto<sup>17</sup>, precisando che il luogo del collegamento era da considerarsi camera di consiglio a tutti gli effetti di legge, al fine di rispettare, a un tempo, il principio di collegialità e quello di segretezza e riservatezza delle comunicazioni rese<sup>18</sup>.

Diversamente, per le udienze pubbliche veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, sebbene venisse consentito alle parti, sulla falsariga di quanto già avveniva dinanzi agli altri organi giurisdizionali, di richiedere, sempre con vie telematiche (segnatamente a mezzo pec), la decisione della causa sulla base degli scritti, in camera di consiglio, senza discussione orale. Tale possibilità era comunque esclusa per non meglio specificate «questioni di eccezionale gravità e urgenza», per le quali il Presidente, sentito il Collegio, ravvisasse la

<sup>16</sup> P. COSTANZO, *Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0*, in *Consulta Online*, 2020, I, 158, per cui le ragioni dell'eccezione in parola «vanno rinvenute non certo in una preconcepita ostilità all'uso del mezzo telematico indiscriminatamente fin dal primo atto del giudizio, ma [per l'appunto] nella maggior delicatezza degli adempimenti introduttivi». In senso analogo, cfr. anche M. TROISI, *Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche*, cit., 350 e F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, cit., 126, la quale, peraltro, in senso critico, evidenzia come proprio la previsione di cui si parla abbia finito per «stempera[re] molto gli effetti delle suddette novità soprattutto con riguardo ai giudizi in via incidentale». In una prospettiva differente si colloca, invece, il pensiero di E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, in *Consulta Online*, 2022, II, 869, per cui l'esclusione dalla possibilità di invio telematico degli atti introduttivi può giustificarsi «forse perché si riteneva inopportuno compiere modifiche radicali nel pieno dell'emergenza».

<sup>17</sup> Si consenta nuovamente il rinvio a J. FERRACUTI, *L'emergenza Covid-19 e l'udienza pubblica 'da remoto'. Profili di costituzionalità*, cit., in part. 26-27, laddove, con specifico riferimento proprio al giudizio di competenza della Corte costituzionale, è stato anche evidenziato come le criticità connesse al rispetto dei principi di oralità e pubblicità del giudizio in epoca emergenziale possano dirsi in un certo qual modo temperate dal meccanismo, già in uso presso la Consulta anche in epoca pre-COVID-19, di registrazione delle udienze e di relativa divulgazione *ex post* sul sito istituzionale.

<sup>18</sup> Il provvedimento del 24 marzo 2020 estendeva la possibilità di riunirsi telematicamente anche a ogni altra riunione della Corte, dei suoi giudici e degli organi interni.

necessità della trattazione immediata in udienza pubblica, con modalità da definire<sup>19</sup>.

Invero, il rimedio del rinvio ha avuto vita piuttosto breve, posto che, con successivo provvedimento del 20 aprile 2020, la Corte ha stabilito che tutti i giudizi la cui trattazione era fissata in udienza pubblica sarebbero passati direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, salvo che almeno una delle parti avesse richiesto la trattazione in udienza pubblica, che allora sarebbe avvenuta con collegamento da remoto<sup>20</sup>. Per la prima volta pertanto è stata ammessa la possibilità di trattare le udienze pubbliche della Corte costituzionale in videoconferenza, sebbene dalla partecipazione veniva per ovvie ragioni escluso il pubblico in senso stretto<sup>21</sup>.

Pur trattandosi di misure dichiaratamente transitorie – come dimostrato dai successivi decreti della Corte, che hanno progressivamente reintrodotta quantomeno la presenza fisica di difensori e pubblico in udienza –, adottate al precipuo fine di consentire la continuità nell'esercizio delle funzioni e l'effettività della tutela costituzionale, l'occasione si è rivelata propizia per ripensare alcuni profili del processo costituzionale alla luce dei benefici dati dalla innovazione tecnologica.

Più in particolare, sebbene possa sembrare un paradosso, la crisi emergenziale ha collateralmente prodotto un effetto benefico sui giudizi di competenza del giudice costituzionale, perché non solo ha determinato la riapertura del dibattito dottrinario in materia<sup>22</sup>, ma, più incisivamente, ha anche indotto la Corte «a portare avanti con determinazione l'introduzione del processo telematico»<sup>23</sup>. È proprio per fronteggiarla, infatti, che, la Consulta si è vista costretta a interfacciarsi con il mondo digitale e con buona reattivi-

<sup>19</sup> Probabilmente il riferimento è alle controversie istituzionali che sarebbero potute insorgere in ragione della sovrapposizione di competenze e atti adottati da organi ed enti diversi per far fronte alla emergenza epidemiologica, che avrebbero dovuto essere decise in tempi brevi. F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, cit., 127.

<sup>20</sup> Veniva comunque ribadito che tali modalità non trovavano applicazione per le questioni di eccezionale gravità e urgenza, da trattare in udienza pubblica con modalità da determinarsi.

<sup>21</sup> La pubblicità sarebbe stata mediata attraverso la verbalizzazione a cura del cancelliere e la registrazione e successiva pubblicazione delle registrazioni sul sito della Corte. Cfr. M. TROISI, *Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche*, cit., 353.

<sup>22</sup> In questo senso, ancorché ne parlino in prospettiva futura, cfr. F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, cit., in part. 129, e M. TROISI, *op. ult. cit.*, in part. 364.

<sup>23</sup> Così si legge nella Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2020 del Presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio del 13 maggio 2021, nell'ambito di un discorso più ampio, volto a sottolineare l'apertura della Corte all'impiego di strumenti di comunicazione nuovi, «come l'App, il sito web, i Podcast anche nella forma dell'«Incontro» con il mondo della cultura, ed infine l'Annuario».



tà, per la prima volta nella sua storia, ha adottato forme nuove di governo del processo costituzionale<sup>24</sup>.

È interessante però sottolineare, come, nonostante non siano mancati auspici in senso contrario, nessuna delle innovazioni introdotte in epoca pandemica sia stata confermata in epoca successiva al periodo emergenziale<sup>25</sup>.

Come meglio si avrà modo di evidenziare, infatti, né il canale di trasmissione a mezzo pec di atti e documenti, né la possibilità di celebrazione a distanza delle udienze caratterizza oggi il processo costituzionale telematico. Segnatamente, sotto il primo profilo, sebbene non emergano in linea di principio controindicazioni particolari per la trasmissione telematica degli atti processuali (compresi quelli introduttivi dei giudizi), la modalità ordinaria di invio si svolge tramite *upload*<sup>26</sup>; mentre la possibilità di celebrazione virtuale delle udienze non è stata proprio contemplata<sup>27</sup>.

È comunque innegabile l'importanza che il processo costituzionale "emergenziale" ha avuto rispetto all'attuale configurazione di quello telematico.

Tramite il primo, infatti, il giudice costituzionale ha avuto modo di sperimentare, e quindi di comprendere, nella pratica gestione da parte della Cancelleria delle differenti tipologie di giudizio, quali fossero le soluzioni

<sup>24</sup> La reattività mostrata dalla Corte nel disciplinare, dal punto di vista processuale, l'emergenza COVID-19 è dimostrata dai continui aggiustamenti della relativa disciplina, come ricorda L. MADAU, *La magistratura e la Corte costituzionale di fronte all'emergenza sanitaria*, cit., 173 ss.

<sup>25</sup> In tal senso, con specifico riferimento alla trasmissione a mezzo pec degli atti e documenti processuali, cfr. F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, cit., 129, secondo la quale non sembravano esservi particolari controindicazioni al mantenimento di tale canale di comunicazione tra gli attori del processo e il giudice costituzionale anche in una situazione di normalità.

<sup>26</sup> In questo senso, come aveva ipotizzato R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., in part. 279-280, la Corte si è dotata di un sistema analogo a quello di cui dispone, nella gestione del proprio processo, la Corte di Giustizia dell'Unione europea mediante l'impiego della piattaforma *E-Curia*, e, nell'ordinamento interno, a quello in uso nel settore della giustizia tributaria (differenziandosi, invece, dai processi civile e amministrativo).

<sup>27</sup> L'aspetto non sorprende affatto se solo si tiene conto della circostanza per cui, contro l'impiego in tempi ordinari della modalità di svolgimento da remoto delle udienze del giudice costituzionale, si era espressa la stessa Presidente che, nel corso dell'epoca emergenziale, si era trovata ad autorizzarne la celebrazione. Come riporta, infatti, R. DAGOSTINO, *Il Processo nell'emergenza pandemica – 28 settembre 2020*, Università LUM Giuseppe Degennaro, in *Il Processo*, 3, 987 ss., è stata proprio Marta Cartabia ad aver esternato il pensiero per cui l'utilizzo delle piattaforme informatiche non può diventare il metodo ordinario di lavoro dei giudici costituzionali, in quanto modalità che comporta un irrigidimento della discussione che rende più difficoltoso lo scambio di informazioni, e che dovrebbe, pertanto, essere relegata, quanto a utilizzo, solamente al ricorrere di casi estremi.

maggiormente idonee per il passaggio dal tradizionale processo cartaceo a quello telematico<sup>28</sup>.

Sono proprio le differenti opzioni prescelte dalla Corte per *e-Cost* a dimostrare l'importanza della sperimentazione effettuata in epoca COVID-19, che rileva sotto un duplice aspetto: perché l'emergenza non solo ha accelerato il processo di passaggio al telematico già precedentemente in atto<sup>29</sup>, ma ha, altresì, consentito alla Corte di giovare di un "cuscinetto temporale" per poter testare le risposte delle nuove modalità telematiche di gestione del processo, consentendole oggi di gestirlo, nella modalità tecnologicamente ritenuta più opportuna, tramite la piattaforma *e-Cost*.

#### 4. Meglio tardi che mai: il lancio di *e-Cost*

Per quanto – come si è detto – l'esperienza emergenziale di gestione del processo abbia agevolato da un punto di vista temporale il varo del processo costituzionale telematico, va comunque sottolineato che quello della giustizia costituzionale è il plesso che, nonostante l'inevitabilità dell'approdo<sup>30</sup>, l'ha raggiunto per ultimo<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Nel ringraziare per l'informazione il Dott. Alessandro Baro, che da giugno 2020 ha svolto presso la Corte costituzionale il ruolo di coordinatore del Gruppo di lavoro per la realizzazione del sistema informatico per il processo costituzionale telematico, è d'interesse sottolineare come il sistema di gestione del nuovo processo telematico che era stato prefigurato dal Gruppo di lavoro medesimo (i cui lavori hanno preso il via ben prima del deflagrare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19), antecedentemente al periodo emergenziale, si fondava proprio sulla previsione della trasmissione di atti e documenti a mezzo pec. L'opzione è stata però successivamente scartata, in favore della riferita modalità di caricamento mediante *upload*, a seguito della prova pratica operata con il processo dell'emergenza.

<sup>29</sup> La circostanza dell'avvio dell'*iter* che ha condotto al varo del processo costituzionale telematico già in epoca precedente all'emergenza risulta con sicurezza dalla lettura delle varie Relazioni annuali dei Presidenti della Corte: già nel 2017, infatti, si fa riferimento all'avvio di «una serie di iniziative volte alla realizzazione, ormai prossima, del processo costituzionale telematico» (cfr. la Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2016 del Presidente Paolo Grossi, del 9 marzo 2017, 15). Lo stesso dicasi per l'anno 2018, rispetto al quale, nella Relazione del Presidente Paolo Grossi del 22 febbraio 2018 si rammentano le iniziative assunte dalla Corte, tra cui quella volta alla «realizzazione del processo costituzionale telematico, per la disciplina del quale è stato di recente approvato un nuovo testo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, con la previsione dell'emanazione di nuove regole tecniche» (cfr. pag. 6).

<sup>30</sup> In questo senso, D. NOCILLA, *Notificazioni, processo telematico e norme integrative*, cit., 167, qualifica con il crisma dell'inevitabilità l'adeguamento del processo costituzionale all'impiego degli strumenti digitali.

<sup>31</sup> Lo rammenta, tra gli altri, E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, cit., 873. Si consideri, invero, che in ambito civile la previsione dell'introduzione del processo telematico avvenne a opera dell'art. 15 della l. n. 59/1997, mentre le relative basi normative si rinvennero nel d.P.R. n. 123/2001, con cui è stato adottato il «Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti», che lo ha formalmente introdotto nell'ordinamento. Quanto al processo amministrativo, la telega-

Infatti, come anticipato, soltanto il 3 novembre 2021<sup>32</sup>, «finalmente»<sup>33</sup> anche la Corte, sotto gli auspici della dottrina<sup>34</sup>, ha provveduto alla digitalizzazione del proprio processo, in linea con gli altri riti processuali.

Da più parti si è sottolineato il ritardo di tale novità. Si consideri, tuttavia, che quello che *prima facie* può apparire come un demerito della Corte (e forse, in effetti, lo è) – si vuole dire la circostanza di essere “arrivata per ultima” – deve in realtà essere attenuato nella sua portata dal fatto che il processo costituzionale, a rigore, non rientrava tra quelli per i quali era prevista come obbligatoria l’introduzione di un sistema digitalizzato di gestione<sup>35</sup>.

ticizzazione è stata introdotta per tutti i nuovi ricorsi proposti davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (in primo grado) e davanti al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (in secondo grado) a partire dal 1° gennaio 2017, e dal 1° gennaio 2018 è stata estesa anche ai ricorsi che erano stati proposti prima del 1° gennaio 2017. Anche la giustizia contabile è dotata di un processo telematico, che, embrionalmente introdotto nel 2015, è stato più recentemente rinnovato (sulla scorta – anche in questo caso – dell’esperienza di gestione emergenziale del processo) per effetto del decreto del Presidente della Corte dei Conti, n. 126/2022, con entrata in vigore che è stata fissata al 1° settembre 2022. In ordine al comparto penale, infine, come è stato sottolineato, si sono già iniziati a muovere i primi passi al riguardo, comunque prima dell’avvento di *e-Cost* (cfr., in tal senso, R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., 282).

Occorre, in ogni caso, specificare la valenza relativa dell’affermazione posta in essere, nel senso della sua riferibilità a tutti i “plessi” della giustizia diversi da quello costituzionale, ma non anche, necessariamente, a tutte le relative “autorità giudiziarie”. Anche nel campo della giustizia civile – che, si è detto, è il primo che si è dotato della tecnologia nella gestione dei processi – vi sono state, infatti, autorità per le quali, fino a poco tempo fa, risultava ancora in vigore il tradizionale processo cartaceo: è il caso, ad esempio, del Giudice di pace civile.

La Corte costituzionale, quindi, è arrivata per ultima, se ci si intende riferire ai vari comparti della giustizia, ma non se il parametro di riferimento sono i singoli uffici giudiziari.

<sup>32</sup> Si fa riferimento alla data del 3 novembre 2021, in quanto giorno di pubblicazione del comunicato con cui la Corte costituzionale ha annunciato l’adozione del nuovo portale per il processo costituzionale telematico, il quale però, come precisato dal Presidente emerito Giuliano Amato nella Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2021, «è a regime dal 3 dicembre 2021».

<sup>33</sup> L’espressione, a voler significare quasi il ritardo nel raggiungimento dell’obiettivo, è stata impiegata da più parti in dottrina. Si vedano in tal senso i contributi di G.P. DOLSO, *Note sulla nuova versione delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2022, I, 567, nonché R. VACCARELLA, *Riflessioni a prima lettura di un processualcivile*, in *Giur. cost.*, 2022, I, 593.

<sup>34</sup> Sul punto, deve segnalarsi come in dottrina fosse stata prefigurata la modalità di attuazione del processo costituzionale telematico poi effettivamente seguita dalla Corte. Il riferimento è alla necessità di operare una modifica delle Norme Integrative: in questo senso, già prima dell’introduzione del processo costituzionale telematico, tra gli altri, R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., 278; nonché D. NOCILLA, *Notificazioni, processo telematico, norme integrative*, cit. 167 ss., in part. 174-175

<sup>35</sup> Lo evidenzia D. NOCILLA, *Fonti che regolano l’attività della Corte costituzionale e nuove Norme Integrative: considerazioni sparse*, in *Giur. cost.*, 2022, I, 587, che individua la ragione di tale esenzione, contenuta nell’art. 2, c. 6, del Codice dell’Amministrazione Digitale (che, in relazione all’applicabilità delle relative disposizioni, fa esclusivo riferimento ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, senza menzionare quello di competenza della Corte) nell’intenzione del legislatore di rispettare l’autonomia del giudice costituzionale. Si veda anche ID.,

Di tale ritardo, in ogni caso, la Consulta potrà probabilmente beneficiare, potendosi giovare degli arresti cui le altre autorità giudiziarie sono già pervenute per risolvere i vari aspetti problematici che nel tempo sono venuti a determinarsi nello svolgimento telematico dei rispettivi giudizi<sup>36</sup>.

Non tutti i “mali”, quindi, vengono per nuocere.

### **5. Il nuovo portale e-Cost. Accessibilità ed elasticità della relativa disciplina**

Poste queste necessarie premesse, si può passare a trattare, più approfonditamente, del nuovo portale e-Cost, al fine di metterne in evidenza pregi ed eventuali criticità.

In quest’ottica, è allora necessario prendere le mosse dalla relativa regolamentazione.

A tale specifico riguardo, un primo aspetto da evidenziare attiene proprio al particolare reticolato normativo di cui si compone la disciplina del processo costituzionale telematico, da individuarsi sia nelle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come appositamente novellate con delibera del 22 luglio 2021, sia nel decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021, con cui sono state introdotte «Le regole tecniche per l’attuazione del processo costituzionale telematico [come] contenute nell’Allegato A» (cfr. art. 2).

Ora, se, rispetto alle prime, può discutersi se con la menzionata modifica la Corte abbia posto in essere un’operazione di “svecchiamento”, ovvero, ribaltando la prospettiva, di “ammodernamento”<sup>37</sup>, con riguardo al secondo potrebbero a prima vista esprimersi talune perplessità sulla scelta della fonte normativa – il decreto presidenziale, per l’appunto – selezionata per l’introduzione delle norme tecniche di attuazione del processo, in quanto tipico atto dalla natura monocratica, che non coinvolge la Corte nella sua collegialità. Si potrebbe, cioè, sostenere che, data l’importanza delle regole tecniche, sarebbe stato più opportuno che – simmetricamente

*Notificazioni, processo telematico e norme integrative*, cit., in part. 168-169, ove pure viene evidenziato che il processo costituzionale non rientra tra quelli indicati dall’art. 2, c. 6, cit.

<sup>36</sup> Si tratta di un aspetto che mette in evidenza R. VACCARELLA, *Riflessioni a prima lettura di un processualcivilista*, cit., 593, laddove si esprime l’auspicio che la risoluzione da parte della Corte di Cassazione di numerose questioni legate all’adozione del processo civile telematico possa assolvere la Consulta dal doversene occupare.

<sup>37</sup> Nel primo senso si esprime R. VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 593; mentre per il secondo propende L. GOLISANO, *Il processo costituzionale diventa telematico*, in *www.irpa.eu, Osservatorio sullo Stato digitale*, 11 gennaio 2022. Le due espressioni, che a prima vista potrebbero apparire sinonimiche, non lo sono affatto, dal momento che l’idea di “svecchiamento” sottende la realizzazione di una mera operazione di adeguamento della previgente disciplina alle novità telematiche, e nulla più; mentre quella di “ammodernamento”, per contro, fa riferimento a un più ampio disegno volto non solamente alla conformazione ma, più in profondità, alla piena inclusione della giustizia costituzionale nel mondo del digitale.

all'introduzione di future modifiche «rese necessarie dall'evoluzione tecnologica»<sup>38</sup> – alla loro adozione iniziale si fosse pervenuti con decreto collegiale, e non monocratico.

Quello rappresentato è, tuttavia, un falso problema. L'art. 39 delle nuove Norme Integrative, infatti, proprio in riferimento alle «Regole tecniche del processo costituzionale telematico» (di cui alla rubrica), prevede che quest'ultime debbano essere sì introdotte con decreto presidenziale, ma, comunque, «previa deliberazione della Corte», ossia alla luce della loro precedente approvazione da parte dell'intero Collegio. Tanto è vero che, in sede di premesse, il citato decreto del Presidente del 28 ottobre 2021 reca l'espressa dicitura «VISTA la delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021», che attesta, appunto, nella fissazione delle regole tecniche volte a regolare il funzionamento del nuovo processo telematico, il coinvolgimento dell'intera collegialità dell'organo.

Nel caso delle regole tecniche, dunque, a venire in evidenza è un atto barocco, in quanto formalmente presidenziale ma sostanzialmente collegiale, come del resto dimostrato, tanto dalla circostanza che il Presidente sia sia limitato a “emanare” il decreto, che di fatto è stato “adottato” dalla Corte in sede non giurisdizionale<sup>39</sup>, quanto dall'inconsueto regime di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale cui è andato incontro, che è del tutto inusuale per i decreti puramente presidenziali<sup>40</sup>.

Ciò nonostante – ossia nonostante l'intervenuta approvazione delle regole tecniche da parte dell'intera Corte costituzionale – non può comunque

<sup>38</sup> Il riferimento è all'art. 2 del decreto presidenziale del 28 ottobre 2021, che, al c. 2, prevede che tutte le modifiche all'Allegato A (dunque, le modifiche alle regole tecniche) siano assunte sì a mezzo di provvedimento del Presidente, ma previa delibera della Corte, nella sua collegialità, in sede non giurisdizionale.

<sup>39</sup> Il parallelismo che sorge immediato è quello con i decreti-legge e i decreti legislativi delegati, in quanto atti che vengono formalmente “emanati” dal Presidente della Repubblica, e sostanzialmente “adottati” dal Governo, inteso come organo collegiale. Nello specifico caso della Corte costituzionale, l'impiego del termine «emana» rispetto al decreto presidenziale del 28 ottobre 2021 è particolarmente significativo se si tiene conto del fatto che, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della l. n. 87/1953, è previsto che «I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto». È la relativa adozione a rivelarne, dunque, la vera provenienza. Nel momento in cui il decreto è solamente “emanato”, ma non “adottato” dal Presidente, significa che quella presidenziale è solamente la veste formale del provvedimento, ma nulla più.

<sup>40</sup> Il decreto in questione è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 1° dicembre 2021, probabilmente perché atto sostanzialmente della Corte costituzionale. Il regime di pubblicità prescelto, come detto, è davvero peculiare per un atto del Presidente, e dà luogo a una conseguenza di rilievo. Impone, infatti, di seguire il medesimo *iter* anche nel caso in cui, in futuro, dovessero essere introdotte modifiche alle regole tecniche (ai sensi dell'art. 2). V'è però da chiedersi se tale “irrigidimento” sia opportuno o meno, soprattutto tenendo conto che l'evoluzione tecnologica si muove a una velocità tale da richiedere una modifica, in caso, altrettanto celere degli aspetti tecnici, cui, evidentemente, si potrebbe pervenire più rapidamente se l'atto con cui parla in essere non dovesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

dirsi che tale promanazione abbia avuto l'effetto di conferire loro il crisma della cogenza. Ma questo probabilmente – e come si avrà modo di confermare *infra* – non era l'obiettivo avuto di mira dal giudice costituzionale.

A ogni modo, se si parte dalle basi, può sicuramente dirsi che la regolamentazione recata dal combinato delle fonti citate appare alquanto scarna se comparata con quella dettata per la regolamentazione dei processi telematici civili e amministrativi.

Nell'ambito della disciplina introdotta (frutto, prevalentemente, della capacità auto-regolatoria del giudice delle leggi, con quale “innesto”, come si vedrà, di co-regolazione ad opera di altre fonti cui si effettua espresso rinvio), si rileva comunque l'intento della Corte, pur nelle sue parche previsioni, di delinearne le caratteristiche principali sulla scorta di due fondamentali direttrici: quella dell'accessibilità del sistema e quella dell'elasticità delle regole che lo governano.

In particolare, la prima fondamentale coordinata del nuovo processo telematico emerge dalla considerazione (e combinazione) di plurimi aspetti.

V'è, anzitutto, quello afferente alle modalità di trasmissione di atti e documenti del processo. Come anticipato, infatti, la Corte costituzionale, in discontinuità con il canale comunicativo a mezzo pec in uso nel corso del periodo emergenziale, ha optato per un sistema che «opera in modalità “upload”»<sup>41</sup>, ispirandosi al modello *E-Curia*, già in uso presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea<sup>42</sup>. Tale scelta sembra volta a garantire la più ampia partecipazione al processo costituzionale, in quanto finalizzata a emendare (o, quantomeno, a ridurre) i problemi e le complicazioni pratiche che l'impiego della pec come canale di invio di atti e documenti nella pratica può aver potenzialmente ingenerato nella conduzione del processo dell'emergenza<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Cfr. l'art. I delle regole tecniche contenute nell'Allegato A al decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021, il quale rinvia, a fini definitivi, al successivo art. II, c. 1, lett. d), secondo cui per “Modalità upload” deve intendersi il «sistema di riversamento informativo diretto su *server*, che consente il deposito e la completa disponibilità dei documenti tramite una piattaforma dedicata e con una specifica interfaccia per l'utente».

<sup>42</sup> Per una rapida descrizione delle caratteristiche di funzionamento di *E-Curia*, si veda E. SAMMACICCO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, cit., 873, in part. nota n. 29.

<sup>43</sup> Per quanto, come già evidenziato in narrativa, non vi siano in astratto particolari controindicazioni all'utilizzo della pec, da un punto di vista prettamente processuale, quale possibile elemento critico che può insorgere nella pratica, può pensarsi, ad esempio, ai casi di erronea indicazione dell'indirizzo di destinazione del messaggio di posta elettronica, ovvero al problema degli invii erronei e/o multipli di atti e documenti, ciascuno dei quali può determinare un rallentamento nella gestione del processo, o, nel primo caso (quello di invio a casella erronea), finanche di mancato formale deposito degli stessi. È in questo senso, dunque, che può dirsi che la scelta del sistema *upload* sia finalizzata a ridurre le possibilità di errore materiale nell'impiego della pec quale strumento di supporto al processo.

La *ratio* sottesa alla scelta di *E-Curia* come modello di riferimento sembra potersi ricercare nell'intenzione della Consulta di dotarsi di un portale telematico "a tutto tondo", che consenta in maniera agevole e immediata di intrattenere i rapporti con gli attori esterni alla Corte. Tale obiettivo, invero, sarebbe risultato più difficilmente raggiungibile laddove si fosse optato per l'impiego della posta certificata quale mezzo di trasmissione documentale, dal momento che la possibilità di errore umano nel relativo impiego risulta essere, sotto ogni profilo, significativamente più alta (quantomeno, se paragonata con il sistema di caricamento mediante *upload*).

Ma lo specifico intento di consentire la più ampia partecipazione al giudizio<sup>44</sup> è stato perseguito anche mediante puntuali disposizioni integranti altrettante regole tecniche.

In primo luogo, deve farsi riferimento all'art. XIV di tali regole, che non sanziona con la previsione dell'inammissibilità l'invio fuori termine degli atti processuali, permettendone, al contrario, la trasmissione alla cancelleria ai fini della «valutazione finale [che] è, in ogni caso, riservata alla Corte costituzionale». Simile previsione è chiaramente finalizzata a non ostacolare la compartecipazione al processo dei relativi attori, in quanto, lungi dal configurare un rigido sistema di preclusioni per il caso di trasmissione intempestiva degli atti del processo, rimette al Collegio l'opportunità di considerarli comunque idonei ai fini dell'assunzione della decisione.

Nella stessa ottica si colloca poi anche l'ulteriore disposizione, ricollegata a quella appena citata, di cui all'art. VI, c. 3, delle medesime regole tecniche, per cui i depositi possono essere effettuati dalle parti del giudizio sino alle «ore 24:00 del giorno di scadenza». Anche tale norma, infatti, è volta a consentire la partecipazione processuale, specificamente attraverso il superamento delle limitazioni caratterizzanti il previgente processo cartaceo, nell'ambito del quale il limite orario per l'effettuazione dei depositi era fissato alle ore alle 13:00, ossia in corrispondenza con l'orario di chiusura della Cancelleria della Corte<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Si tratta di un obiettivo che la Corte costituzionale persegue già da tempo, come – seppure sotto altro profilo – dimostra l'apertura del proprio processo all'ascolto dei c.d. *amici curiae*. La Corte, infatti, con delibera 8 gennaio 2020 («Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale"»), al nuovo articolo 4-ter delle Norme Integrative ha previsto che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, possono presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. Rilevante è anche il nuovo articolo 14-bis con cui è stata introdotta la possibilità di convocare esperti di chiara fama, qualora la Corte ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline, con confronto da svolgersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio.

<sup>45</sup> Si tratta di una previsione di particolare rilievo soprattutto in riferimento ai depositi da effettuarsi nell'ultimo giorno disponibile e che nella descritta ottica di realizzare la partecipazione più

A ben vedere, le disposizioni appena citate vanno, in realtà, doppiamente valorizzate, perché risultano espressive anche di un atteggiamento di particolare flessibilità nel governo del processo da parte del giudice costituzionale<sup>46</sup>.

Anzi, da questo punto di vista, sembrano pienamente allineate ad altre previsioni, questa volta contenute nelle nuove Norme Integrative, che appaiono indirizzate proprio al perseguimento di tale specifico fine.

Il riferimento è, *in primis*, all'art. 12 delle Norme Integrative – che al c. 1 prevede che «La Corte provvede in ordine a preclusioni o decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all'art. 4» (ossia, agli intervenienti in giudizio) –, la cui introduzione nel *corpus* normativo delle fonti risponde probabilmente all'intento di agevolare la risoluzione di eventuali problemi cui può dar luogo il processo telematico in sede di prima applicazione e che sfuggono al controllo delle parti<sup>47</sup>. Ci si riferisce ai possibili malfunzionamenti di *e-Cost*, il cui intento risolutivo in senso favorevole agli attori del processo sembra aver ispirato, *ad abundantiam*, anche l'ulteriore previsione di cui all'art. 38 delle Norme Integrative, che infatti contempla il potere presidenziale di «autorizzare l'acquisizione di atti tra-

ampia possibile al giudizio costituzionale, è tanto più apprezzabile se si tiene conto della prassi in senso contrario invalsa in relazione al processo amministrativo telematico, e sostenuta da buona parte della giurisprudenza. In esso, infatti, il deposito di atti e documenti deve avvenire entro le ore 12:00, ossia entro l'orario precedentemente in uso per i depositi da effettuarsi durante la vigenza del vecchio processo cartaceo. In tal senso, cfr., recentemente, T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza 16 febbraio 2023, n. 474, secondo cui, in forza del combinato disposto degli artt. 73, c. 4, c.p.a. e 4, c. 4, disp. att. c.p.a., il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal c. 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00 (*id est*, come detto, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera – ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, quindi, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e di corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.

<sup>46</sup> In punto di valutazioni esprimibili sulle regole del processo costituzionale, è opinione di G. AZZARITI, *I principi generali del processo costituzionale e le loro discordanze dalle esperienze della giustizia comune*, in E. BINDI, M. PETRINI, A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008, 261 ss., quella per cui le relative regole debbano essere valutate, spiegate e finanche criticate in base alla specifica natura del giudice costituzionale, da tenere, dunque, sempre in considerazione in ogni analisi che si svolga in materia.

<sup>47</sup> È questa l'interpretazione che ne dà G.P. DOLSO, *Note sulla nuova versione delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, cit., 572, il quale mette in evidenza il carattere “inedito” della disposizione in parola, dapprima non prevista nell'ambito delle Norme Integrative, e la cui introduzione, secondo l'A., si deve proprio alla possibilità che, a causa di un errore scusabile, non imputabile alle parti, ma discendente da problematiche di ordine tecnico del nuovo portale del processo telematico, queste non siano riuscite a rispettare i termini di costituzione o di deposito in giudizio di memorie.



smessi con modalità alternative a quelle disciplinate dal decreto» del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021.

Si tratta, all'evidenza di una clausola "salvifica" con cui la Corte ha tradotto in norma la volontà di tenere il più aperto possibile il proprio processo, piegando a tal fine le relative regole, e che prende in considerazione le più svariate ipotesi, tra cui, ma non solo, quella di non corretto funzionamento del nuovo portale<sup>48</sup>.

Sotto tale profilo, infatti, la Consulta sembra tenere bene in conto anche le difficoltà di ordine pratico che possono presentarsi al momento della instaurazione dei procedimenti di propria competenza. Basti pensare al giudizio di legittimità costituzionale, in ordine al quale l'art. 1 delle Norme Integrative prevede che, insieme all'ordinanza di rimessione, debbano essere trasmessi al Collegio tutti gli atti del giudizio *a quo*. Proprio tale adempimento può causare notevoli problemi, legati (spesso) alla mole di documentazione cartacea, non digitalizzata (tipica dei giudizi che ancora vengono condotti secondo le tradizionali modalità<sup>49</sup>).

È, anzi, probabilmente questa la finalità principale che giustifica la previsione dell'art. 38 cit.<sup>50</sup>.

In generale, comunque, come è già stato rilevato dai primi commentatori della nuova disciplina del processo telematico, l'impressione che si ricava dall'esame complessivo della normativa oggetto di analisi è che la Corte abbia finito per introdurre una regolamentazione che è volta a permetterle di continuare a operare «una sorta di ondivaga applicazione, ora, delle regole che disciplinano i processi innanzi ai giudici comuni (ed in particolare il

<sup>48</sup> Al riguardo, va evidenziato come proprio in ordine alle ipotesi di malfunzionamento del sistema, circa le possibili soluzioni, D. NOCILLA, *Fonti che regolano l'attività della Corte costituzionale e nuove Norme Integrative: considerazioni sparse*, cit., in part. 585-586, mette in evidenza l'ambiguità della nuova regolamentazione del processo costituzionale telematico che, sullo specifico punto, sarebbe dovuta alla ritenuta applicabilità al medesimo problema anche della previsione di cui all'art. XV delle regole tecniche, la quale, per quanto non espressamente previsto, opera rinvio alla regolamentazione contenuta nelle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo. Si tratta, infatti di norme, evidenzia l'A., che «dettano, a seconda dei diversi tipi di attività processuale, i modi per ovviare a difetti di funzionamento del sistema informatico», inegrandosi così quell'impressione di scarsa chiarezza della disciplina tipica dell'attività della Corte in ordine all'interpretazione delle regole che reggono i relativi processi.

<sup>49</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, ai giudizi di competenza dei Giudici di pace (soprattutto penale).

<sup>50</sup> Risultando, allora, solamente secondaria la finalità di cui pure si è detto, legata alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti del sistema telematico di gestione del processo. La norma appare, cioè, principalmente pensata per far fronte alle difficoltà di trasmissione telematica di atti e documenti che possono interessare i giudici *a quibus* il cui processo non è governato in modalità digitale, ma può secondariamente applicarsi, in combinato con l'art. 12 delle Norme Integrative, al fine di porre rimedio a possibili malfunzionamenti di *e-Cost*, la cui risoluzione – è questo il punto – potrebbe *medio tempore* richiedere l'adozione di modalità alternative di deposito degli atti di parte.

processo amministrativo), ora delle Norme Integrative da essa dettate, ora dei propri precedenti procedurali; oppure, infine di ricorrere alla creatività delle propria giurisprudenza»<sup>51</sup>.

È proprio con riferimento a questi residuali profili di co-regolazione che è stato evidenziato in dottrina il rischio di possibili antinomie tra norme.

Si è sostenuto, infatti, che un simile intendimento, per quanto rivolto al fine di consentire la più estesa partecipazione ai propri giudizi, può, tuttavia, determinare la concretizzazione del rischio in parola.

In particolare, si è sottolineato in tal senso che l'art. 39 delle nuove Norme Integrative, per la disciplina delle modalità telematiche di gestione del processo rimanda alle regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico contenute nell'Allegato A al decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021, le quali, però, a loro volta, agli artt. IV e XV (rispettivamente per la procura alle liti e per tutto quanto non espressamente previsto) rinviano alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo, aprendo così la strada a possibili contrasti tra norme poste da fonti differenti<sup>52</sup>.

Tuttavia, se si guarda alla disciplina complessiva del nuovo processo costituzionale, la portata problematica della questione potrebbe essere almeno in parte ridimensionata. Infatti, se si tiene conto delle premesse dello stesso ragionamento dottrinario cui si è fatto riferimento – ossia del fatto che non sembrano esservi regole cogenti e che, infondo, è sempre la Corte costituzionale il decisore ultimo in ordine alla conduzione dei propri giudizi (anche per ciò che attiene alla disciplina dei tempi dei depositi, delle relative modalità, ecc.) – potrebbe allora ritenersi che proprio la decisione del giudice co-

<sup>51</sup> In questi termini si esprime sempre D. NOCILLA, *Fonti che regolano l'attività della Corte costituzionale e nuove Norme Integrative: considerazioni sparse*, cit., in part. 584-585, scartando l'ipotesi che con la nuova regolamentazione del processo costituzionale telematico la Corte abbia inteso perseguire l'obiettivo di superare i richiami ai processi di competenza dei giudici comuni, avviandosi in modo autonomo verso la realizzazione di un soddisfacente equilibrio tra l'esigenza di flessibilità e specificità dei vari tipi di processo, e quella della certezza e stabilità delle relative regole.

<sup>52</sup> L'assunto è sostenuto da D. NOCILLA, *op. ult. cit.*, 585, in part. nota n. 29. Secondo l'A., proprio tale rinvio potrebbe essere causa della creazione di eventuali antinomie, sia tra norme esterne alla Corte e regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico (ossia, tra eventuali norme legislative disciplinanti in generale aspetti di carattere tecnico dei sistemi informatici e regole tecniche), e sia tra Norme Integrative e regole tecniche. Si tratta di antinomie che, nella prospettazione proposta, dovrebbero essere risolte differentemente: quanto alla prima tipologia, applicando le medesime modalità di risoluzione di tutte le antinomie tra normazione autonoma della Corte e fonti esterne (legge costituzionale, legge ordinaria, ecc.); quanto alla seconda, invece, facendo prevalere le Norme Integrative.

stituzionale finisca per integrare il criterio, l'unico, di risoluzione delle possibili antinomie (apparenti) tra disposizioni differenti<sup>53</sup>.

A ogni buon conto, al di là di simili questioni, e ancorché inizialmente possano essersi verificate in seno alla Cancelleria della Corte alcune problematiche di adattamento del proprio lavoro, a voler tracciare un bilancio provvisorio, può dirsi che, allo stato delle cose, *e-Cost* è un sistema che sta funzionando.

Del resto, se così non fosse non potrebbe comprendersi lo specifico intendimento di Palazzo della Consulta di ergerlo a unico sistema per la gestione dei giudizi di sua competenza<sup>54</sup>. Invero, va precisato che, attualmente, accanto al sistema *e-Cost* – ossia alla «piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale»<sup>55</sup> – la Corte ha in uso anche quello denominato Sigico-Cancelleria, che l'art. II delle regole tecniche definisce come il «sistema di giustizia costituzionale utilizzato dalla cancelleria e integrato con *e-Cost* per la gestione informatica delle attività inerenti ai giudizi che si svolgono davanti alla Corte costituzionale».

Si tratta di due sistemi distinti, che svolgono funzioni differenti, e che tuttavia si integrano tra loro.

Ebbene, se fosse confermata l'intenzione della Corte di procedere nel senso poc'anzi prefigurato, ossia di applicare la tecnologia alla base di *e-Cost* anche al sistema interno impiegato dalla Cancelleria, con conseguente superamento della duplicità di sistemi in uso, potrebbe assistersi, a poco più di due anni dalla sua entrata in funzione, alla «trasformazione genetica» del portale processuale. In altri termini, *e-Cost*, da piattaforma autonoma ma integrata con Sigico-Cancelleria, potrebbe divenire, più semplicemente, l'interfaccia del sistema telematico unico della Corte che guarda «all'esterno», al fine di regolare i rapporti con soggetti esterni alla Corte (gli attori del processo costituzionale).

Più in generale, comunque, il giudizio positivo sulla piattaforma del nuovo processo costituzionale può esprimersi anche alla luce dei vantaggi che la gestione telematica del processo ha di per sé prodotto.

Innanzitutto, infatti, non v'è dubbio che tale sistema abbia determinato una velocizzazione dei tempi di realizzazione degli adempimenti da parte di

<sup>53</sup> Il riferimento, in ogni caso, è alla seconda tipologia di antinomie astratte cui fa riferimento l'A. di cui alla nota che precede.

<sup>54</sup> Anche in relazione a tale informazione si rivolge un cordiale ringraziamento al Dott. Alessandro Baro.

<sup>55</sup> Cfr. l'art. I, c. 1, delle regole tecniche.

tutti gli attori del giudizio, con correlata diminuzione per tutti dei relativi costi<sup>56</sup>.

Inoltre, non sembrano neppure porsi problemi di *privacy*<sup>57</sup>.

Sul tema, potrebbe pensarsi alla peculiare disciplina introdotta in ordine alle modalità di trasmissione delle opinioni degli *amici curiae*, per cui l'art. 6 delle Norme Integrative prevede l'invio «per posta elettronica alla cancelleria della Corte» e non mediante *upload* su *e-Cost*<sup>58</sup>. Si potrebbe, cioè, credere che sia proprio per scongiurare il rischio di immediata conoscibilità di simili opinioni da parte degli attori del processo costituzionale, che è stata introdotta una significativa deroga alla generale regola del caricamento tramite *upload* degli atti e documenti del processo.

In realtà, non è così.

Infatti, come dimostra anche il fatto che il canale comunicativo prescelto neppure contempla lo strumento della posta elettronica “certificata”, ma quello più immediato della posta “ordinaria” (con ciò introducendosi per tale tipologia di atti una sorta di “limbo normativo e tecnologico”, del tutto *sui generis*), la motivazione fondamentale della scelta operata sul punto dalla Consulta deve – ancora una volta – rinvenirsi esclusivamente nella volontà di

<sup>56</sup> Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla possibilità di procedere all'invio solo telematico degli atti processuali, che ha determinato il venir meno della necessità, per le parti dei vari giudizi, di recarsi fisicamente presso la Cancelleria della Corte per procedere al deposito cartaceo (attività foriera di notevoli costi, soprattutto per le parti i cui patrocinatori legali appartengono a fori diversi da quello di Roma). Di tale innovazione ha certamente beneficiato anche la stessa Cancelleria della Corte, che, a sua volta, non si è più ritrovata a dover registrare manualmente ogni deposito e procedere alla stampa delle c.d. copie “di cortesia” per il ritiro da parte delle controparti processuali. L'effetto vantaggioso della modifica non si è limitato solamente all'aspetto economico, ma ha riguardato più nello specifico anche il lavoro di Cancelleria: ad esempio, a seguito dell'entrata in funzione di *e-Cost*, è stato soppresso il Registro preliminare degli atti di promovimento in uso nel periodo antecedente, la cui funzione era quella di tenere traccia di tutti i depositi che, in attesa di essere lavorati a cura della Cancelleria, non avevano avuto ancora assegnato il numero di registro. La sua soppressione è determinata dal fatto che, una volta effettuato il deposito di un atto di promovimento tramite *upload* su *e-Cost* e successivamente considerato valido dalla Cancelleria, il sistema provvede all'immediata assegnazione di un numero di registro.

<sup>57</sup> In generale, in materia di protezione dei dati personali, a venire in evidenza è l'art. 4 del decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021, ai sensi del quale «La protezione dai dati personali è effettuata ai sensi dell'art. 34 delle *Norme integrative* e della disciplina attuativa». Tale disposizione, a sua volta, rimette la competenza circa il rispetto della normativa in materia di *privacy* al Presidente, il quale «stabilisce con proprio decreto, previa deliberazione della Corte, i criteri e le modalità di pubblicazione e diffusione degli atti di promovimento e delle decisioni della Corte».

<sup>58</sup> Ciò in quanto l'art. 6 delle Norme Integrative prescrive un regime di pubblicità peculiare, stabilendo che le opinioni in questione possono essere messe a disposizione delle parti costituite solamente a seguito della relativa ammissione, che il Presidente, sentito il giudice relatore, dispone con apposito decreto (cfr., in particolare, c. 3 e 4). Potrebbe dunque pensarsi che la loro diretta immissione, mediante *upload*, nel fascicolo processuale del giudizio cui ineriscono, possa ingenerare la violazione dell'art. 6 cit.

semplificare al massimo la possibilità per gli *amici curiae* di far ascoltare la propria opinione al giudice costituzionale, evitando che questi ultimi possano essere disincattivati dalla necessità di procedere alla registrazione al portale e di incorrere in possibili problematiche di *upload*.

Ancora una volta, quindi, a venire in evidenza è il carattere di accessibilità del sistema (mentre non si pone – come detto – alcun problema di *privacy*).

È comunque d'obbligo precisare che tutto quanto sin qui evidenziato non sta certo a significare che l'impianto sotteso a *e-Cost* sia del tutto privo di problematiche di sorta.

La relativa regolamentazione, infatti, presenta pur sempre alcuni punti deboli, per quanto piuttosto contenuti.

In questo senso, ad esempio, nell'ambito della regolamentazione del processo telematico è possibile rilevare la presenza di norme in un certo qual modo ridondanti. Tanto per capire, anzitutto, alla luce del rimando "generale" che l'art. XV delle regole tecniche compie, per tutto quanto ivi non espressamente previsto, alle regole proprie del processo amministrativo telematico, ci si può domandare che senso abbia la norma dell'art. IV che, specificamente per la procura alle liti e per il conferimento dell'incarico al difensore, opera un rinvio "speciale" alle medesime regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Invero, il carattere generale del rinvio *ex art.* XV alla disciplina del PAT, anche in assenza dell'art. IV cit., sarebbe stato ampiamente sufficiente a dettare la regolamentazione da applicarsi anche in materia di rilascio della procura alle liti (proprio perché ripresa da quella prevista per il processo amministrativo).

Si pensi, in questo stesso senso, anche alle norme di cui agli artt. V e VIII<sup>59</sup> in merito all'indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori per gli indirizzi di cancelleria; norme di fatto inutili se si considera che, ai fini della registrazione al portale *e-Cost* – che è attività propedeutica all'*upload* di atti processuali e documenti – i difensori sono tenuti a comunicare i propri indirizzi pec, i quali, quindi, possono essere agevolmente individuati dalla Cancelleria per le comunicazioni alle parti<sup>60</sup>. Da qui, la natura inutilmente ripetitiva (anche) delle citate previsioni.

<sup>59</sup> L'art. V, nel dettaglio, dispone che «Gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria». Analogamente, l'art. VIII, in materia di requisiti formali dei ricorsi, stabilisce che «Il ricorso indica gli indirizzi PEC di tutti i difensori o dei soggetti che hanno titolo a promuovere ricorsi alla Corte costituzionale ai quali indirizzare le comunicazioni di cancelleria».

<sup>60</sup> Si veda in questo senso, il documento denominato «Sistema Informativo per il Processo Telematico della Corte costituzionale, Guida all'utilizzo per l'utente vers 1.0», 3, reperibile al seguente indirizzo web <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/e-Cost-Guida-utenti>

Taluni aspetti critici, dunque, soprattutto nella relativa regolamentazione, vi sono (ancorché – come anticipato – siano di poco conto)<sup>61</sup>.

### 6. *e-Cost* punto di arrivo o di partenza?

Alla luce dei rilievi evidenziati, la domanda che ci si deve porre è se il sistema di gestione telematica del processo costituzionale debba essere inteso come un punto di arrivo, oppure di partenza.

Occorre chiedersi, cioè, se *e-Cost* sia migliorabile.

Al riguardo, ben si può dire che, come tutte le cose, si tratta di un sistema perfettibile (se non altro alla luce dei dubbi più sopra espressi in ordine alla regolamentazione vigente).

Ma come?

In questo senso, ad esempio, è stata già prefigurata in dottrina<sup>62</sup> la necessità di assicurare l'interoperabilità<sup>63</sup>, ossia la possibilità di accedere alle ban-

*v1.0\_20211117.pdf*, ove, *sub Requisiti*, si legge che «Il prerequisito per accedere al sistema e-Cost è disporre di un collegamento ad Internet e di un valido indirizzo di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata (PEC). Si precisa che, per gli Avvocati del libero foro, la disponibilità di un valido indirizzo di posta elettronica certificata è requisito essenziale per l'accesso al sistema».

<sup>61</sup> Sotto tale profilo, non sembra, invece, rientrare nel novero delle criticità del sistema il rischio preannunciato da E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, cit., 873, afferente «alla manipolazione delle persone che partecipano ai processi a distanza». Come detto, infatti, non essendo stato prefigurato alcun meccanismo di partecipazione da remoto alle udienze del giudice costituzionale, si tratta di un pericolo che, con riguardo al nuovo processo costituzionale telematico, non appare ravvisabile. L'A. evidenzia, in particolare, il rischio legato all'uso dell'informatica, con specifico riferimento a quello della *privacy*, in relazione all'impiego della «piattaforma *Teams* usata da molti nel periodo pandemico», in quanto segnalata dal Ministero della Giustizia come appartenente a un'impresa stabilita negli Stati Uniti d'America e soggetta, come tale, alle norme del *Cloud Act*, attributive alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni. Nel sistema delineato dalla piattaforma *e-Cost*, in realtà, tale rischio pare essere scongiurato dalla non inclusione, tra i mezzi di gestione del processo costituzionale, della possibilità di celebrazione mediante sistemi di collegamento audiovisivo (tra cui rientra, per l'appunto, la piattaforma *Teams*).

<sup>62</sup> Si veda, al riguardo, R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., 283, laddove si esprime l'auspicio che la Corte possa «avere diretto accesso al fascicolo informatico, relativo ai procedimenti in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, che è presente presso il singolo ufficio giudiziario, autenticandosi presso una piattaforma comune ed acquisendolo». La stessa proposta è stata successivamente ripresa anche da E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, cit., 874, e giustificata alla luce del fatto che, nella costruzione di un processo costituzionale telematico, tale aspetto di interoperabilità non dovrebbe certamente mancare, vista la vocazione della Corte al dialogo con un vasto numero di interlocutori che, sostiene l'A., a maggior ragione, dovrebbe essere favorito nel modo più agevole possibile.

<sup>63</sup> Per una definizione di interoperabilità, quale caratteristica che consente a due o più sistemi di connettersi tra loro e di dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, si veda C.M. ARPAIA, P. FERRO, W. GIUZIO, G. IVALDI, D. MONACELLI, *L'E-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive*, Banca d'Italia, Roma, 2016, 27,

che dati altrui in via automatica, con particolare riguardo ai dati e alle informazioni contenute nei fascicoli dei giudizi *a quibus*, nonché ai dati detenuti dal Consiglio Nazionale Forense, nell'ottica di verificare la qualità di avvocato cassazionista del difensore della parte o dell'interveniente nel giudizio costituzionale, e di poter autonomamente provvedere alla interrogazione del ReGIndE (il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) per avere contezza dell'esattezza di una data pec di un difensore, che non risulti altrimenti<sup>64</sup>.

Soffermandosi per un momento su tale aspetto, non v'è dubbio che, in astratto, l'obiettivo dell'interoperabilità sia auspicabile, al fine di rendere maggiormente funzionale e veloce il sistema regolatorio del processo costituzionale telematico.

Invero, si potrebbe fare ancor di più. Si potrebbe, cioè, pensare a un sistema caratterizzato da un'operatività non dalla Corte verso i giudici *a quibus*, ma in senso opposto.

Sotto tale profilo, infatti, sarebbe sicuramente efficiente (e forse anche più facilmente realizzabile da un punto di vista tecnico) un sistema che, più che permettere al giudice costituzionale l'accesso ai sistemi telematici di provenienza del giudizio che ha dato origine alla questione di costituzionalità, operasse all'inverso. Ossia, un sistema che consentisse di dotare gli uffici giudiziari di ogni ordine, grado e tipologia, della possibilità di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità in maniera semi-automatica; che consentisse, cioè, di poter accedere allo strumento tecnologico al fine di procedere all'immediato invio alla Corte (mediante un clic) di tutti gli atti del giudizio, ai fini della loro completa e immediata consultazione (si tratta di una soluzione che, a monte, presuppone evidentemente l'informatizzazione del sistema processuale di origine)<sup>65</sup>.

Considerato che la tendenza attuale è proprio quella della digitalizzazione di tutti gli atti dei vari tipi di giudizio, simile soluzione – oltre ad apparire tecnicamente realizzabile – risulterebbe potenzialmente in grado di agevolare la gestione del processo costituzionale, per la possibilità che offrirebbe alla Consulta (e, in particolare, al relatore del giudizio) di prendere immediata cognizione di tutti gli atti e documenti depositati dalle parti nel giudi-

nonché, più di recente, C. CHIARELLO, *Il buon andamento dell'amministrazione. Dall'Assemblea Costituente all'amministrazione digitale*, Napoli, 2022, 308 ss.

<sup>64</sup> Sul punto, deve segnalarsi come, in realtà – e si ringrazia ancora una volta il Dott. Alessandro Baro per l'informazione – l'interazione con il Consiglio Nazionale Forense ai riferiti fini è già presente nel sistema *e-Cost*, di cui, anzi, ha rappresentato un vero e proprio requisito progettuale.

<sup>65</sup> Si tratta, peraltro, di un'interoperabilità che, oltre ovviamente a presupporre l'informatizzazione di tutti i sistemi in uso presso tutte le autorità giudiziarie, risulta già nella *road map* della Corte. Di nuovo, un sincero ringraziamento per l'informazione va al Dott. Alessandro Baro.

zio *a quo*, mediante accesso al proprio sistema telematico (e non a quello di altri sistemi giudiziari).

In ogni caso, al di là delle soluzioni che potranno essere adottate in futuro nell'ottica di perfezionare la gestione telematica dei giudizi, non v'è dubbio che il varo di *e-Cost* integri, e debba integrare per la Corte, un punto di partenza, e non certo un punto di arrivo.

Da questo punto di vista, infatti, l'impiego degli strumenti tecnologici può solamente agevolare il lavoro della Consulta, che pertanto, di pari passo con la relativa evoluzione, in futuro potrà prendere le mosse dalla base attuale per migliorare, laddove possibile, l'apparato digitale a propria disposizione.

Iniziare con il garantire l'interoperabilità del proprio sistema, nel senso poc'anzi prefigurato, rappresenterebbe certamente un primo importante passo nel cammino (ancora) da percorrere, ma già ben avviato.